

Allegato "C"/Rogito 22295 -----

----- **"Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Società per Azioni"** -----

----- **S T A T U T O** -----

----- **TITOLO I** -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** - -----

----- **OGGETTO DELLA SOCIETA'** -----

----- Articolo 1 -----

1.1 La Società per azioni denominata **"Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Società per Azioni"** e più brevemente "IPZS S.p.A." è regolata dal presente statuto. -----

La società deriva, in virtù della deliberazione CIPE n. 59/2002, dalla trasformazione dell'Ente Pubblico "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato" - istituito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2744 ed i cui compiti sono stati integrati dalla Legge 20 aprile 1978, n. 154- e succede al medesimo Ente ai sensi della legge 8 agosto 1992, n. 359. -----

----- Articolo 2 -----


2.1 La Società ha sede nel comune di Roma. -----

2.2 Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o sopresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali. -----

2.3 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e della società di revisione, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali o quello diverso comunicato per iscritto dal soggetto interessato. -----

----- Articolo 3 -----

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere




prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

----- Articolo 4 -----

4.1 La Società ha per oggetto: -----

- I. la produzione e la fornitura di prodotti destinati ad assumere valore fiduciario per la salvaguardia degli interessi generali di tutela della pubblica fede, della sicurezza dello Stato, dell'ordine pubblico, della salute pubblica, tra cui carte filigranate e carte speciali, stampati, carte valori, carte e documenti rappresentativi di certificazioni d'identità, di autorizzazioni e concessioni, di obbligazioni, di attribuzioni di iscrizione nei pubblici registri, di ricevute di introiti (quali, a titolo esemplificativo, valori bollati, marche finanziarie, valori postali, cambiali, contrassegni per tabacchi, contrassegni alcolici, etc.), ricettari e bollini per farmaci, anche attraverso la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi per la tracciabilità, l'anticontraffazione, la sicurezza dei dati; -----
- II. la generazione, il supporto, la gestione, la protezione dei dati informatici, ai fini della salvaguardia degli interessi generali di tutela della pubblica fede, della sicurezza dello Stato, dell'ordine pubblico, della salute pubblica, anche attraverso la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi per la tracciabilità, l'anticontraffazione, la sicurezza dei dati; -----
- III. la produzione e la fornitura della carta e di prodotti cartotecnici anche per il fabbisogno della pubblica amministrazione; -----
- IV. la produzione e la fornitura di supporti elettronici e informatici per l'erogazione di servizi in rete da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, ai fini della salvaguardia degli interessi generali di tutela della pubblica fede, della sicurezza dello Stato, dell'ordine pubblico, della salute pubbli-

- ca anche attraverso la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi per la tracciabilità, l'anticontraffazione, la sicurezza dei dati; -----
- V. la produzione e la fornitura di schede, certificati elettorali anche su supporto elettronico, di urne e di altro materiale occorrente per le consultazioni elettorali e referendarie; -----
- VI. la stampa e la gestione, anche con strumenti telematici e multimediali, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, salva la competenza del Ministero della Giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse; -----
- VII. la stampa e la produzione con qualsiasi mezzo, anche elettronico e multimediale, delle pubblicazioni ufficiali dello Stato, delle pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari; -----
- VIII. la progettazione, la realizzazione, la gestione di portali, di sistemi informativi e documentali integrati, di banche dati in ambito culturale, scientifico, giuridico/legislativo, ambientale, in ambito documentale; -----
- IX. la digitalizzazione, la classificazione, l'archiviazione di documenti e pubblicazioni cartacee o di altri oggetti e materiali in ambito culturale, scientifico, giuridico/legislativo; -----
- X. la pubblicazione nelle diverse forme tecniche e la vendita di opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale; -----
- XI. lo svolgimento delle seguenti altre attività: -----
- a) conio delle monete a corso legale in conformità delle leggi vigenti; -----
 - b) conio di monete estere; -----
 - c) conio di moneta a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di



- legge, a privati, enti ed associazioni; -----
- d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati; -----
- e) conio di monete commemorative o celebrative; -----
- f) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato; -----
- g) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e privati; -----
- h) fabbricazione delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ciclomotori, macchine agricole, filoveicoli, veicoli a trazione animale, delle targhe di prova e dei contrassegni di Stato; -----
- i) fabbricazione di insegne, di distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici; -----
- j) promozione dell'attività della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca di Roma; -----
- k) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
- l) perizia delle monete ritenute false; -----
- m) fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato; -----
- n) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo; -----
- XII. la vendita dei suoi prodotti e servizi alle amministrazioni e a soggetti pubblici e privati, e l'acquisizione delle relative commesse. -----

4.2 Nello svolgimento della sua attività, la Società può esercitare, direttamente o indirettamente, attività inerenti, affini, ausiliarie, connesse, stru-

mentali o utili rispetto a quelle previste nel presente articolo.

4.3 La società può compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale, finanziarie, nel rispetto della legge e comunque ad eccezione di quanto riservato a specifici soggetti dal D.Lgs. 58/98 e dal D.Lgs. 385/93 e altre normative in materia nonché assumere, anche in sede di costituzione, partecipazioni o interessenze in altre società, consorzi e/o imprese, sia italiane che straniere, non a scopo di collocamento, nonché prestare garanzie nei confronti di società, consorzi o imprese del gruppo di appartenenza della Società.

..... TITOLO II

..... CAPITALE SOCIALE-AZIONI

..... Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 340.000.000 (trecentoquarantamiloni) ed è suddiviso in 340.000.000 (trecentoquarantamiloni) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.


5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

..... Articolo 6

6.1 Le azioni sono nominative. Esse sono indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.3 Con deliberazione dell'assemblea la società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, e strumenti finanziari.



----- **TITOLO III** -----

----- **ASSEMBLEA** -----

----- Articolo 7 -----

7.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la generalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

7.2 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purchè in Italia. -----

Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente. -----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato. -----

7.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In alternativa, l'avviso deve essere comunicato al recapito indicato dai soci alla società, con lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax o posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto ad otto giorni. -----

7.4 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita secondo il disposto di cui all'art. 2366, comma 4, del

Codice Civile.

..... Articolo 8

8.1 Possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, che abbiano depositato le proprie azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale o presso le banche designate nell'avviso di convocazione.

8.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge.

8.3 E' consentita l'espressione del voto per corrispondenza.


..... Articolo 9

9.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza, l'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, elegge il proprio presidente. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato nello stesso modo dall'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da Notaio.

9.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal Codice Civile.

9.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

9.4 I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario o dal Notaio verbalizzante. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da Notaio.



9.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che -----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al precedente punto 9.3; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante e al presidente dell'Assemblea di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; -----

d) il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante si trovino contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'Assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni. -----

----- TITOLO IV -----

----- ORGANO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- Articolo 10 -----

10.1 La Società è amministrata a scelta dell'assemblea da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o da 5 membri, tra cui il Presidente; l'assemblea può variare il numero dei componenti anche in corso di mandato. -----

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre eser-

cizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. -----

10.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. -----

10.3 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità professionalità e autonomia stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare nonché di quelli di seguito specificati. In particolare: -----


1. Gli Amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: -----

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero, -----

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero, -----

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico- finanziarie. -----

2. L'amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consi-



glio di amministrazione, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni. -----

10.4.: -----

1. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore: -----

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti: ---

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; -----

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; -----

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; -----

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. -----

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. -----


(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione. -----

2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. -----

3. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. -----

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un premi-



nente interesse della società alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore con deleghe che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva o

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore con deleghe sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

5. Ai fini del presente comma 10.4, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.


Ai fini dell'applicazione del presente comma 10.4, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Quando l'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico le funzioni del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del presente comma 10.4, sono svolte dal Collegio Sindacale.

10.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del codice civile garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi; se viene meno per qualsiasi motivo la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione dagli Amministratori rimasti in carica.

10.6 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente; il Consiglio di Amministrazione può eleggere, altresì, un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

10.7 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario anche estraneo alla Società. Ove alle riunioni del Consiglio non intervenga il Segretario, il Consiglio, di volta in volta, provvede alla designazione di un sostituto.



11.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

11.2 La convocazione, contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, è di regola fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

11.3 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti gli Amministratori e ai Sindaci.

11.4 Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri, nonché di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

..... Articolo 12

12.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età.

..... Articolo 13

13.1 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

13.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----


13.3 In caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

13.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in audio o audio-video collegamento. In tal caso il presidente della riunione deve verificare la presenza del numero legale per la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, identificando personalmente tutti i partecipanti collegati in audio o audio-video collegamento, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi o di trasmissione consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire nella trattazione degli argomenti in discussione. Il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso si intende tenuta la riunione del consiglio di amministrazione. -----

----- Articolo 14 -----

14.1 Il Consiglio di Amministrazione ha la gestione esclusiva dell'impresa e compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Sono, altresì, attribuite al Consiglio di Amministrazione competenze in materia di: -----

- fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale; -----
- scissione parziale a favore della Società di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale; -----
- istituzione e soppressione di sedi secondarie; -----



- adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare l'emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione nei mercati regolamentati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge applicabili alla Società.

Resta sempre ferma la possibilità per l'assemblea - se lo ritiene - di deliberare sulle predette materie.

----- Articolo 15 -----

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea degli Azionisti di cui all'art. 7 del presente statuto, può attribuire deleghe al Presidente. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione, può conferire, senza compensi aggiuntivi, deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, determinando le modalità di riferimento al Consiglio di Amministrazione.

15.3 Rientra nei poteri degli Organi delegati conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi, nei limiti delle competenze ad essi attribuite.

15.4 Gli Organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. -----

15.5 Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale determinandone i poteri, l'emolumento e le modalità di riferimento al Consiglio. -----

15.6 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. -----


15.7 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori. -----

15.8 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali. -----

15.9 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa. -----

15.10 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. -----

15.11 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispose adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato. -----



15.12 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

15.13 Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al paragrafo 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

15.14 Quando l'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico al medesimo spettano, ove non espressamente indicato dal presente Statuto, i poteri e le facoltà che il presente Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

..... Articolo 16

16.1 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

16.2 Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

..... Articolo 17

17.1 La rappresentanza della società nonché la firma sociale spettano al Presidente: in caso di assenza o impedimento di questi, spettano al Vice Presi-

dente, ove nominato. -----

La firma del Vice Presidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente. -----

La rappresentanza spetta, altresì, all'Amministratore delegato e al Direttore Generale, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti. -----

17.2 Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad un Comitato interno eventualmente costituito all'interno dello stesso. -----


----- Articolo 18 -----

18.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. All'Amministratore Delegato e al Presidente, nel caso di attribuzione di deleghe di cui all'articolo 15, 1° comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, 3° comma del Codice civile. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti gli organi sociali. -----

18.2. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge e la remunerazione può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di Amministratore e comunque in modo proporzionato alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. -----

18.3 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

----- **TITOLO V** -----



----- COLLEGIO SINDACALE -----

----- Articolo 19 -----

19.1 L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente e ne determina il compenso. L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia. Almeno un Sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

19.2 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. -----

19.3 La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi. -----

19.4 Le deliberazioni del Collegio Sindacale risultano da processi verbali che sono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge. -----

19.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e

trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

19.6 Ai membri del Collegio Sindacale sono rimborsate le spese sostenute nell'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

----- TITOLO VI -----

----- CONTROLLO CONTABILE -----

----- Articolo 20 -----

20.1 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione, iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia nonché all'albo speciale Consob di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

L'incarico è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Assemblea determina, altresì, il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

20.2 La società di revisione documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della società.


----- TITOLO VII -----

----- BILANCIO E UTILI -----

----- Articolo 21 -----

21.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio di eserci-



zio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione sociale.

21.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci.

----- **TITOLO VIII** -----

----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'** -----

----- Articolo 22 -----

22.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

----- **TITOLO IX** -----

----- **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI** -----

----- Articolo 23 -----

23.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to DOMENICO TUDINI

F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio



---- Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte,
col quale collazionata concorda. -----

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI

---- La presente copia consta di cinquantasei pagine. -----

Roma, 23 DICEMBRE 2016



A large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official seal of the Italian Republic, featuring the coat of arms and the text "REPUBBLICA ITALIANA" and "1946".